

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1569/2009

Reg.Dec.

N. 434 Reg.Ric.

ANNO 2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Ministero dell'interno- Questura di Roma- in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui è ope legis domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12;

contro

Agraja Sokol, non costituito;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez.I, n.9042 del 27 ottobre 2003;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2009 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.

Udito l'avv. dello Stato Barbieri;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe il Tar del Lazio ha accolto il ricorso proposto dal sig. Agraja Sokol per l'annullamento del decreto del Questore di Roma in data 27 febbraio 2002, che aveva respinto l'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno dallo stesso presentata.

Nell'accogliere il ricorso, il Tribunale osservava che il provvedimento era stato adottato in data anteriore alle innovazioni ex lege n.189\2002, che non era condivisibile la Circolare ministeriale 300 del 2000 di interpretazione restrittiva dell'art.32 del D.lgs. 286\98, che se risultava giustificato il trattamento differenziato assegnato dalla normativa sugli stranieri ai minori conviventi con genitori titolari di regolare permesso di soggiorno rispetto ai minori entrati da soli nel territorio nazionale, non altrettanto giustificata era la discriminazione tra minori stranieri "comunque affidati" e minori soggetti a tutela; che l'art.32 consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di

studio o di lavoro “ai minori comunque affidati ai sensi dell’art.2 della legge n.184 del 1983”, onde tale espresso riferimento legislativo, non solo al primo comma della norma, consentiva di superare il dato letterale del richiamo alla procedura di affidamento e di ritenere applicabile lo stesso art.32 anche ai soggetti individuati dal comma 2 dell’art.2 l.n.184\83, cioè a quelli che, nell’impossibilità dell’affidamento, siano inseriti in una comunità di tipo familiare o in istituto di assistenza pubblico o privato; che l’art.29 del DPR n.394 del 1999, lettera a), prevedendo il rilascio di permesso di soggiorno per minore età non distingueva tra minori stranieri affidati o sottoposti a tutela, essendo anche la Corte costituzionale pervenuta ad analoghe conclusioni

Appella l’Amministrazione deducendo i seguenti motivi:

I minori stranieri non accompagnati possono essere soggetti ad un rimpatrio assistito, a seguito dell’individuazione dei familiari nel paese d’origine, ovvero il Tribunale per i minorenni può disporre l’affidamento ai sensi della legge 184\93, o nominare un tutore. In tali ipotesi, il potere di espulsione è sospeso fino al raggiungimento della maggiore età ed ai minori, sia affidati che soggetti a tutela, è accordato un permesso di soggiorno per minore età, come dispone l’art.27 del DPR n.394 del 1999, atto adottato in vista dell’uscita dal territorio dello Stato senza costituire alcuna aspettativa di stabilimento e senza dare titolo alla conversione del permesso di soggiorno a sensi dell’art.32 del D.lgs.286\98. Questa disciplina la distinta ipotesi di rilascio di un ulteriore permesso di soggiorno, al compimento della maggiore età, allo straniero cui, in applicazione dell’art.31, sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari o sia iscritto in quello del genitore o dello straniero affidatario, ovvero a seguito dell’emanazione di un provvedimento ex art.4 l.n.184\83, sia titolare di un permesso di soggiorno per affidamento.

L’affermazione del Tar contrasta con il quadro normativo e con le stesse disposizioni della richiamata circolare, che escludono la conversione del permesso di soggiorno per minore età a prescindere dalla condizione di fatto del minore. Né giova il richiamo ai provvedimenti di affidamento di minori non titolari di permesso temporaneo per minore età di cui all’art.32 D.lgs.286\98 (minori accompagnati e dati in affido), la cui posizione è disciplinata dall’art.2, comma 1, l.n.184 del 1983. Il generico richiamo all’art.2, e non solo al primo comma della l.4 maggio 1983, n.184, operato dal Tar non è sufficiente a sorreggerne l’interpretazione

Nessuno si è costituito per l’originario ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello va respinto.

Il dato normativo letterale cui fa riferimento l’impugnazione dell’Amministrazione, l’art.32 del D.lgs. 25 luglio 1998, n.286, in effetti, consente il rilascio di un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, soltanto allo straniero nei cui confronti siano state applicate le disposizioni di cui all’art.31, commi 1 e 2, stesso D.lgs., nonché ai minori comunque affidati ai sensi dell’art.2 della legge 4 maggio 1983, n.184, (si tratta, nel complesso, dei minori conviventi con i genitori stranieri o con affidatario straniero ex art.4 l.n.184\1983, comunque regolarmente soggiornanti, ovvero con affidatario cittadino ai sensi del predetto art.2, comma 1, s.l.); tale riferimento normativo risulta tuttavia superabile, in senso favorevole all’originario ricorrente in primo grado, in forza della pronuncia della Corte costituzionale 5 giugno 2003, n.198.

Quest’ultima, infatti, ha chiarito che nonostante l’art. 32 D.lgs. n.286\98 sia lacunoso sul punto dei minori extracomunitari sottoposti a tutela- è tale è il caso che ci occupa- la disposizione medesima può essere, se non interpretata estensivamente, comunque integrata in via analogica, sulla

base della comparazione tra i presupposti e le caratteristiche del rapporto di tutela e del rapporto di affidamento dei minori, nel senso di ammettere anche a favore dei minori, appunto, sottoposti a tutela, il rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età; in proposito, la Corte ha sottolineato che, “così interpretata la norma non contrasta con l’art.3 Cost”.

La Corte ha preso le mosse dal ruolo “*analogo a quello dei genitori, che ha il tutore nella legislazione sull’affidamento familiare, conformemente alla funzione sostitutiva dei genitori che al tutore è assegnata dall’ordinamento*”, concludendo che sarebbe del tutto incongruente far rientrare nella formulazione dell’art.32 in questione, (vigente al tempo dei fatti di causa), il minore straniero iscritto nel permesso di soggiorno del genitore, il minore comunque affidato, ed escluderne il solo minore straniero sottoposto a tutela, cioè “*ad un istituto giuridico assimilato dalla stessa legislazione in parola al vincolo familiare e spesso originato da situazioni di bisogno anche più gravi di quelle che originano l’affidamento familiare*”.

Per la Corte, l’esigenza della suggerita interpretazione nasce dal rilievo che “*una interpretazione meramente letterale dell’art.32..., condurrebbe ad un sicuro conflitto con i valori personalistici che caratterizzano la nostra Costituzione ed in particolare con quanto previsto dall’art.30, comma 2 e dall’art.31, comma 2, e determinerebbe fondati dubbi di ragionevolezza*”.

In applicazione della lettura estensiva imposta dal giudice delle leggi, dunque, va respinto l’appello in esame, fondato appunto sulla disattesa interpretazione letterale della norma in parola, che si deve ritenere così illegittimamente operata anche nel provvedimento impugnato, conseguendo da ciò la conferma dell’accoglimento del ricorso di primo grado.

Nulla va disposto in ordine alle spese di questo grado del giudizio attesa la mancata costituzione di parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe, confermando per l’effetto la sentenza impugnata.

Nulla per le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 27.1.2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo Presidente

Luciano Barra Caracciolo Consigliere est.

Domenico Cafini Consigliere

Maurizio Meschino Consigliere

Roberto Chieppa Consigliere